

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1234

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COMANDINI, PERTINI, AMADEI LEONETTO, BERLINGUER, PINNA, PAOLUCCI, MUSOTTO, DE MARTINO FRANCESCO, FERRI, JACOMETTI, FABBRI, BETTOLI**

*Presentata il 21 maggio 1959*

### Condono di sanzioni disciplinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso delle discussioni svoltesi innanzi alla Commissione per la Giustizia circa la delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati commessi prima del 24 ottobre 1958, si è ritenuto che, per ragioni di euristicità giuridica, non fosse opportuno inserire nel disegno di delega per l'amnistia in materia penale norme estensive dell'atto di clemenza nel campo disciplinare.

Si rende perciò necessaria la presentazione di una proposta di legge autonoma. A questa esigenza si ispira la presente proposta.

Inutile sottolineare l'opportunità, o, meglio, la necessità dell'estensione. Non si può senza contraddizione indulgere a fatti moralmente più gravi e socialmente più pericolosi (i reati) negando ogni atto di clemenza per i fatti più lievi (le violazioni disciplinari).

Confidiamo perciò, onorevoli colleghi, nel vostro unanime consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Sono condonate le sanzioni per infrazioni commesse da dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le Amministrazioni militari e i corpi militarizzati, o dagli altri Enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Tale esclusione non si applica per le sanzioni inflitte in occasione di agitazioni o conflitti di natura politica o sindacale.

Sono altresì condonate le sanzioni non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.